

**COMUNE DI MISTERBIANCO**



**Relazione di  
accompagnamento al PEF  
(Piano Economico Finanziario)**

**TARI**

**DELIBERA ARERA,n.443-2019**

## 1) SVILUPPO MTR

Il piano finanziario è redatto in base alla delibera ARERA 31 ottobre 2019 e fa riferimento:

- allo specifico layout di risultato “443-2019-R-rif Appendice 1 schema tipo PEF” utilizzato di seguito nel testo al fine di rappresentare i dati economici, con particolare riferimento alla tariffa parte fissa e parte variabile, con la distinzione tra ciclo integrato e costi del comune;
- alla presente relazione che si attiene allo “443-2019.R-rif Appendice 2” che ne rappresenta lo schema tipo;
- all'allegato A Delibera 443-2019 METODO TARIFFARIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2018-2021 indicato in seguito come MTR.

## 2) ENTRATE RELATIVE AL COSTO DEL SERVIZIO (entrate di riferimento)

In ciascun anno (a), il totale delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei RU è pari a:

$$\sum Ta = \sum TVa + \sum TFa$$

dove:

- $\sum TVa$  è la somma delle componenti di costo variabile;
- $\sum TFa$  è la somma delle componenti di costo fisso.

Il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile è pari a:

$$\sum TVa = CRTa + CTSa + CTRa + CRDa + COITV,a \exp - b(ARa) - b(1 + \omega a)ARCONAI,a + (1 + \gamma a) RCTV,a/r$$

dove:

- $CRTa$  è la componente a copertura dei costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati, di cui all'Articolo 6 e al comma 7.3 - all.A delibera ARERA 443/19;
- $CTSa$  è la componente a copertura dei costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, di cui all'Articolo 6 e al comma 7.4 - all.A delibera ARERA 443/19;
- $CTRa$  è la componente a copertura dei costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani, di cui all'Articolo 6 e al comma 7.6 - all.A delibera ARERA 443/19;
- $CRDa$  è la componente a copertura dei costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate, di cui all'Articolo 6 e al comma 7.5 - all.A delibera ARERA 443/19;
- $COITV,a \exp$  ha natura previsionale ed è destinata alla copertura degli oneri variabili attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale, di cui al comma 7.10 - all.A delibera ARERA 443/19;
- $ARa$  è la somma dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti; in tale voce sono ricomprese anche le componenti di ricavo diverse da quelle relative al servizio integrato di gestione dei

RU effettuato nell'ambito di affidamento e riconducibili ad altri servizi effettuati avvalendosi di asset e risorse del servizio del ciclo integrato, mentre tale voce non ricomprende i ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI a copertura dei maggiori oneri per la raccolta dei rifiuti di imballaggio;

- $b$  è il fattore di sharing dei proventi, che può assumere un valore compreso nell'intervallo  $[0,3, 0,6]$ ;
- $ARCONAI,a$  è la somma dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI a copertura dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio;
- $b(1 + \omega a)$  è il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, dove  $\omega a$  è determinato dall'Ente territorialmente competente in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri  $\gamma 1,a$  e  $\gamma 2,a$  di cui al comma 16.2 - all.A delibera ARERA 443/19;  $\omega a$  può assumere un valore compreso nell'intervallo  $[0,1, 0,4]$ ;
- $RCTV,a$  è la componente a conguaglio relativa ai costi variabili di cui al comma 15.3 - all.A delibera ARERA 443/19;
- $(1 + \gamma a)$  è il coefficiente di gradualità nel riconoscimento dei costi efficienti, di cui all'articolo 16 - all.A delibera ARERA 443/19;
- $r$  rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio, determinato dall'Ente territorialmente competente fino a un massimo di 4.

Il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso è pari a:

$$\sum TFa = CSLa + CCa + CKa + COITF,a \exp + (1 + \gamma a) RCTF,a/r$$

dove:

- $CSLa$  è la componente a copertura dei costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio, determinata sulla base delle disposizioni di cui al all'Articolo 6 e al comma 7.2 - all.A delibera ARERA 443/19;
- $CCa$  sono i costi comuni di cui al Articolo 9 - all.A delibera ARERA 443/19;
- $CKa$  sono i costi di capitale, determinati sulla base delle disposizioni di cui al Titolo IV;
- $COITF,a \exp$  ha natura previsionale ed è destinata alla copertura degli oneri fissi attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale, di cui al comma 7.10 - all.A delibera ARERA 443/19;
- $RCTF, a$  è la componente a conguaglio relativa ai costi fissi, di cui al comma 15.5- all.A delibera ARERA 443/19;
- $(1 + \gamma a)$  è il coefficiente di gradualità nel riconoscimento dei costi efficienti, di cui all'articolo 16 - all.A delibera ARERA 443/19;
- $r$  rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio determinato dall'Ente territorialmente competente fino a un massimo di 4.

Di conseguenza vengono redatti i pef grezzi dal gestore e dal Comune, ognuno per i rispettivi costi di competenze come rappresentati nei modelli allegati.

### 3) COMPOSIZIONE COSTI DI SERVIZIO

I costi variabili e costi fissi sono i seguenti:

### Costi Variabili

- costo raccolta e trasporto rifiuti indifferenziati
- costo trattamento e smaltimento
- costo trattamento e recupero
- costo raccolta dei rifiuti differenziati
- costi operativi incentivanti variabili
- ricavi derivanti dai corrispettivi CONAI rivisti con il fattore di sharing
- proventi dalla vendita di materiali e energia derivata dai rifiuti rivisti con il fattore di sharing
- Gradualità e conguaglio relativa ai costi variabili 2018 e 2019

### Costi Fissi

- Costo spazzamento e lavaggio
- Costi comuni
- Costi uso del capitale
- Costi operativi incentivanti fissi
- Componenti a conguaglio relativa ai costi fissi 2018 e 2019.

#### • Datidicontoeconomico

I costi da considerare per l'anno 2020 sono determinati sulla base di quelli effettivi rilevati dai PEF 2018 come risultanti di fonti contabili obbligatorie. Le componenti di costo riportate nel PEF sono state, laddove possibile, riconciliate con la somma dei costi effettivamente sostenuti dal gestore/i a-2.

## 4) Coefficienti da proporre all'Ente territorialmente competente

#### • Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Come previsto dall'art. 4.1 del MTR il rapporto tra le tariffe di riferimento e quelle dell'anno precedente deve rispettare il limite alla variazione annuale indentificato in  $(1 + p_a)$ .

Il parametro  $p_a$  è determinato sulla base della seguente formula:

$$q_a = r p_i a - X_a + Q L_a + P G_a$$

dove:

- $r p_i a$  è il tasso di inflazione programmata, pari al 1,7%;
- $X_a$  è il coefficiente di recupero di produttività, determinato dall'Ente territorialmente competente, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%;
- $Q L_a$  è il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, che può assumere un valore nei limiti della tabella di cui al comma 4.4 del MTR;
- $P G_a$  è il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, che può assumere un valore nei limiti della tabella di cui al 4.4 del MTR.

E' atteso un miglioramento della qualità del servizio di spazzamento in seguito alla modifica dei perimetri di

spazzamento mantenendo inalterata la lunghezza dei percorsi giornalieri degli operatori e dei mezzi impiegati. Il risultato atteso è una maggiore percezione di pulizia in seguito allo spazzamento nella stessa giornata di perimetri contigui. per questi motivi il valore della componente  $QL_a$  concorrente al calcolo del  $p_a$  assume il valore di 1%;

Non essendo previste variazioni attese di perimetro (PG) costituite dalla variazione delle attività effettuate dal gestore, il valore della componente  $PG_a$  concorrente al calcolo del  $p_a$  assume il valore di 0%.

Alla luce delle considerazioni sopraesposte l'ente ha proceduto al calcolo del parametro  $p_a$  come da tabella seguente:

Coefficiente	Descrizione	Valore
$rpi_a$	Tasso di inflazione programmata	1,7%
$X_a$	Coefficiente di recupero della produttività	0,3%
$QL_a$	Coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti	1,00%
$PG_a$	Coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi	0%
$p_a$	Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe	<b>2,4%</b>
$(1+ p_a)$	Coefficiente	<b>1,024</b>

Come previsto dall'art. 4 dell'MTR, per il 2020 viene applicata la seguente condizione:

$$\frac{\sum Ta}{\sum Ta - 1} \leq (1 + p_a)$$

**6.884.734,14 / 6.475.953,79 = 1,06 > 1,024 pertanto:**

[ ] Le tariffe calcolate secondo il MTR per l'anno 2020, così come rappresentate nel PEF allegato, ammontano ad un importo inferiore rispetto all'importo massimo sopra determinato e pertanto il limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie risulta rispettato.

[X] Le tariffe calcolate secondo il MTR per l'anno 2020, così come rappresentate nel PEF allegato, ammontano ad un importo superiore rispetto all'importo massimo sopra determinato e pertanto il limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie non risulta rispettato.

Per i necessari approfondimenti si rimanda al seguente paragrafo della presente relazione.

- **Superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie**

Ad integrazione di quanto espresso nel paragrafo precedente della presente relazione ed in conformità con quanto indicato all'art. 4.5 della deliberazione 443/2019/R/RIF, l'ente ha analizzato il superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie ed ha dedotto che il maggior importo è dovuto all'aumento del conferimento dei costi in discarica per il trattamento e recupero dei rifiuti raccolti porta a porta sul territorio comunale.

- **Costi operativi incentivanti**

Così come previsto dall'articolo 8.1 della deliberazione 443/2019/R/RIF l'Ente territorialmente competente promuove il miglioramento del servizio prestato a costi efficienti, fissando obiettivi specifici da conseguire e, coerentemente, determinando i valori  $QL_a$  e  $PG_a$ , nei limiti fissati al comma 4.4 del MTR.

L'ente ha facoltà di favorire il conseguimento di tali obiettivi di miglioramento, ove necessario, mediante l'introduzione delle componenti di costo di natura previsionale  $COI^{esp}_{TV2020}$  e  $COI^{esp}_{TF2020}$  nel caso in cui si verificano congiuntamente le seguenti condizioni:

- sia possibile identificare puntualmente la corrispondenza tra il target di miglioramento da conseguire e le citate componenti;
- la valorizzazione delle medesime possa essere effettuata sulla base di dati oggettivi, verificabili e ispirati all'efficienza dei costi, tenuto conto dei potenziali effetti di scala.

Con riferimento a quanto evidenziato dal Gestore, l'ente non ha previsto una valorizzazione delle componenti di costo di natura previsionale  $COI^{esp}_{TV2020}$  e  $COI^{esp}_{TF2020}$ .

- **Verifica della condizione per la riclassificazione dei costi fissi e variabili**

Come previsto dall'art. 3 dell'MTR, per il 2020 viene applicata la seguente condizione:

$$\frac{\sum TV_a}{0,8} \leq \sum TV_a - 1 \leq 1,2$$

Attraverso questa condizione si verifica il limite alla variazione dei costi variabili che non può superare il +/- 20%. Nel caso superasse tale limite si dovrebbe procedere alla riclassificazione dei costi eccedenti i limiti stabiliti al fine di riequilibrare la tariffa.

$$\text{€ } 5.109.768,66 / \text{€ } 3.182.218,39 = 1,61$$

**valore limite rispettato.** La condizione di riclassificazione non comporta alcuna ricomprensione nella parte fissa del PEF 2020.

**valore limite superiore 1,2.** La quota eccedente il vincolo ricompresa nel totale delle entrate relative alle componenti di costo fisso risulta pari a:

$$\text{€ } 1.291.106,60-$$

**valore limite inferiore 0,8.** La quota di ricavi necessari per il rispetto del vincolo trasferita dalle componenti del costo fisso al totale delle entrate risulta pari a:

$$\text{€ } -$$

- **Valorizzazione dei coefficienti di gradualità**

In merito alla valorizzazione dei coefficienti  $y_{1,a}$ ,  $y_{2,a}$ ,  $y_{3,a}$  di cui all'art. 16 del MTR per la quantificazione del coefficiente di gradualità  $(1 + y_a)$ , si ricorda che:

- $y_{1,a}$  deve essere valorizzato tenendo conto della valutazione del rispetto degli obiettivi di

raccolta differenziata da raggiungere;

- $y_{2,a}$  deve essere quantificato considerando l'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo;
- $y_{3,a}$  deve essere determinato sulla base delle risultanze di indagini di soddisfazione degli utenti del servizio, svolto in modo indipendente, o con riferimento al grado di rispetto della Carta dei servizi.

Così come indicato dall'art. 16.4 del MTR, "il coefficiente di gradualità  $(1 + y_a)$  è calcolato sulla base del confronto tra costo unitario effettivo e il Benchmark di riferimento [...]".

Sulla base di questo rapporto e del valore, positivo o negativo, della componente a conguaglio devono essere individuati gli intervalli di valori tra i quali l'ente deve determinare i coefficienti  $y_{1,a}$ ,  $y_{2,a}$ ,  $y_{3,a}$ , così come riportato nelle tabelle agli articoli 16.5 e 16.6 del MTR.

Il costo unitario effettivo, calcolato dividendo il totale delle entrate tariffarie computate per l'anno 2018 ( $\Sigma TV^{old}_{a-2} + \Sigma TF^{old}_{a-2}$ ) per le quantità di RU complessivamente prodotte nel medesimo anno, rappresentato nell'allegato Appendice 1 al MTR;

Il *Benchmark* di riferimento è determinato secondo quanto previsto dall'art. 16.4 della 443/2019/R/RIF;

Il rapporto tra il costo unitario effettivo  $CU_{eff_{a-2}}$  €/t e il Benchmark €/t 38,32 evidenzia che il costo del servizio è superiore all'indice Benchmark, che la componente a conguaglio risulta essere positiva, di conseguenza i parametri da utilizzare, secondo gli articoli 16.5 e 16.6 del MTR, rientrano nel seguente range:

Alla luce di quanto esposto in precedenza si propone l'utilizzo del valore così calcolato:

#### Indicatori qualità prestazioni per ottenere il Coefficiente di gradualità $(1 + y_a)$

Valore Rispetto obiettivi %RD	-0,35
Valutazione performan Riutilizzo/ Riciclo	-0,15
Valutazione soddisfazione Utenza	-0,05
Totale Y	0,55
Coefficiente di gradualità $(1 + y_a)$	0,45

In merito alla valorizzazione dei parametri  $y_{1a}$ ,  $y_{2a}$ ,  $y_{3a}$ , si evidenzia di seguito il criterio metodologico utilizzato al fine della proposta per la determinazione dei parametri:

- $y_{1a}$  0,35 in quanto la percentuale di raccolta differenziata si attesta a circa il 60%;
- $y_{2a}$  0,15 in quanto le attività di preparazione e riutilizzo, individuate nella gestione del CCR e nella corretta raccolta dei rifiuti abbandonati su suolo pubblico, che vengono distinti al momento del recupero per codice CER, si ritengono efficaci;
- $y_{3a}$  0,05 in quanto in base alle segnalazione che vengono inoltrate all'ufficio ed ai commenti pubblicati dagli utenti sui social network non ci sono lamentele ad eccezione del servizio di spazzamento dove si evince qualche rimostranza;

Al fine di favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e fo energia, l'ente scrivente dispone di due parametri ( $b$  e  $b(1+m)$ ) necessari a ripartire la quota di proventi derivanti dalla vendita di

materiali e/o energia tra il gestore e le componenti a deduzione della tariffa variabile.

Nel dettaglio:

- $b$  è il fattore di *sharing* dei proventi, che può assumere un valore compreso nell'intervallo  $[0,3 , 0,6]$ ;
- $b(1+m)$  è il fattore di *sharing* dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, dove  $m$  è determinato in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri  $y_{1,a}$  e  $y_{2,a}$  di cui al punto 4.5.2;  $m$  può assumere un valore compreso nell'intervallo  $[0,1 , 0,4]$ .

L'Ente scrivente ha deciso di proporre i seguenti coefficiente:

- **$b = 0,60$  (Valore massimo) (COMPETENZA EGATO)**
- **$b(1+\omega a)=0,75$  (Valore massimo)(COMPETENZA EGATO)**



## Allegato 1 "Tariffe TARI 2020 - Utenze Domestiche (UD)"

id	comune	num. comp.	superficie (mq)	numero utenze	Ka	Kb	tariffa fissa UD €/mq	gettito tariffa parte fissa	tariffa variabile UD €/utenza	gettito tariffa parte variabile	gettito totale previsto
1		687.410	6.705	0,81	1,00		0,76	523.144,55	47,58	319.020,21	842.164,75
2		494.441	4.231	0,94	1,80		0,88	436.679,87	85,64	362.355,57	799.035,44
3		418.700	3.699	1,02	2,30		0,96	401.258,25	109,43	404.791,68	806.049,93
4		402.683	3.666	1,09	3,00		1,02	412.392,38	142,74	523.278,78	935.671,16
5		124.224	1.114	1,10	3,60		1,03	128.386,40	171,29	190.812,62	319.199,03
6 o più		41.612	396	1,06	4,10		1,00	41.442,44	195,08	77.249,99	118.692,43
<b>totale</b>		<b>2.169.070</b>	<b>19.811</b>					<b>1.943.303,89</b>		<b>1.877.508,85</b>	<b>3.820.812,74</b>

Tariffe determinate ai sensi dell'art. 107, comma 5, D.L. 17/03/2020, n. 18, convertito dalla L. 24/04/2020, n. 27, che testualmente recita: «i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021». Pertanto, le proiezioni di gettito e di copertura dei costi ivi indicati si riferiscono al PEF anno 2019 e saranno oggetto di revisione ai sensi e nei termini di cui alla norma citata.

**Il Funzionario Responsabile  
della Tassa sui Rifiuti (TARI)  
Dott. Mario Coco (\*)**

(\*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



Allegato 2 "Tariffe TARI 2020 - Utenze non Domestiche (UND)"

id	attività	n. utenze	superficie PF (mq)	superficie PV (mq)	Kc (min=N; max=X)	Kc	Kd (min=N; max=X)	tariffa fissa UD €/mq	gettito tariffa parte fissa UND €/mq	tariffa variabile UND €/mq	gettito tariffa parte variabile	gettito totale previsto
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	45	17.825	17.800	X	0,63	X	1,34	23.801,58	1,51	26.856,02	50.657,61
2	Cinematografi e teatri	1	260	260	X	0,47	X	4,12	259,00	1,13	293,85	552,86
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	506	179.701	148.687	X	0,44	X	3,90	167.586,47	1,07	159.073,04	326.659,51
4	Campaggi, distributori carburanti, impianti sportivi	3	287	287	X	0,74	X	6,55	1.574,50	1,80	515,68	965,82
5	Stabilimenti balneari	65	53.695	48.761	X	0,57	X	5,04	64.870,09	1,38	67.415,87	132.285,95
6	Esposizioni, autosaloni	1	4.175	-	X	1,41	X	12,45	12.477,03	-	-	12.477,03
7	Alberghi con ristorante	5	652	652	X	1,08	X	9,50	1.492,48	2,61	1.699,14	3.191,62
8	Alberghi senza ristorante	13	4.259	4.259	X	1,09	X	9,62	9.839,43	2,64	11.239,36	21.078,79
9	Casa di cura e riposo	2	43	0	X	1,43	X	12,60	0,00	3,46	0,00	0,00
10	Ospedali	363	53.458	50.298	X	1,17	X	10,30	132.566,67	2,83	142.117,29	274.683,96
11	Uffici, agenzie, studi professionali	13	3.110	2.603	X	0,79	X	6,93	5.207,43	1,90	4.948,42	10.155,85
12	Banche ed istituti di credito	646	189.036	164.339	X	1,13	X	9,90	452.750,30	2,72	446.308,15	899.058,45
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	48	2.832	2.782	X	1,50	X	13,22	9.003,68	3,63	10.088,99	19.092,67
14	Edicola, farmacia, tabaccai, plurilicenze	26	4.235	4.202	X	0,91	X	8,00	8.168,28	2,19	9.221,57	17.389,85
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	2	43	43	X	1,67	X	14,69	152,20	4,03	173,28	325,48
16	Banchi di mercato beni durevoli	54	3.112	3.112	X	1,50	X	13,21	9.893,88	3,62	11.277,20	21.171,08
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbieri, estetista	68	9.921	9.921	X	1,04	X	9,11	21.868,78	2,50	24.793,21	46.661,99
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	81	13.605	13.018	X	1,38	X	12,10	39.793,62	3,32	43.210,43	83.004,05
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	40	31.447	31.227	X	0,94	X	8,25	62.653,14	2,26	70.671,32	133.324,46
20	Attività industriali con capannoni di produzione	92	18.469	18.469	X	0,92	X	8,11	36.013,64	2,22	41.088,78	77.102,41
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	38	4.743	4.462	N	2,55	N	22,40	25.634,75	6,14	27.418,05	53.052,80
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	1	122	122	N	2,55	N	22,40	659,38	6,14	749,66	1.409,04
23	Mense, birrerie, amburgherie	97	6.965	6.638	N	2,56	N	22,50	37.791,74	6,17	40.971,21	78.762,94
24	Bar, caffè, pasticceria	120	25.940	24.661	X	2,44	X	21,50	134.151,82	5,90	145.448,12	279.599,64
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	12	828	828	X	2,45	X	21,55	4.299,64	5,91	4.894,82	9.194,46
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	29	1.391	1.391	X	2,45	X	21,55	7.223,19	5,91	8.223,06	15.446,25
27	Ortofrutta, peschiere, fiori e piante, pizza al taglio	3	13.328	100	X	2,73	X	23,98	77.119,36	6,58	657,82	77.777,18
28	Ipermercati di generi misti	0	0	0	X	8,24	X	72,55	0,00	19,90	0,00	0,00
29	Banchi di mercato genere alimentari	2	1.162	1.162	X	1,91	X	16,80	4.704,09	4,61	5.355,18	10.059,27
30	Discoteche, night club	2.374	644.601	560.084	X	1,350.431,51	X	1.304.709,54	2.655.141,05			

Tariffe determinate ai sensi dell'art. 107, comma 5, D.L. 17/03/2020, n. 18, convertito dalla L. 24/04/2020, n. 27, che testualmente recita: «i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021». Pertanto, le proiezioni di gettito e di copertura dei costi ivi indicati si riferiscono al PEF anno 2019 e saranno oggetto di revisione ai sensi e nei termini di cui alla norma citata.

**Il Funzionario Responsabile  
della Tassa sui Rifiuti (TARI)**  
Dott. Mario Coco (\*)

(\*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.